

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO***

*avv. Elisabetta Mapelli*

*Ufficio Avvocatura*

*Arcidiocesi di Milano*

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

Il D. Lgs. 81/2008 si applica a:

1. tutti i settori di attività, privati e pubblici, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
2. tutte le tipologie di rischio;
3. tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché i soggetti ad essi equiparati.

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

## **Lavoratore**

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

# SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO

## **Volontario** ex art. 3, co. 12bis

*“Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all' articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto**”.*

# **SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO**

## **Volontario**

**DPR 917/1986 articolo 67, comma 1, lettera m)**

*“...le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ... Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*

**Art. 21 D.Lgs. 81/2008 (sintesi)**

- a) utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla normativa vigente;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, nel caso di appalto o subappalto.

Con oneri a proprio carico:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

# SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO

## **Volontario** ex art. 3, co. 12bis

*“Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli e' altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione”.*

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

## **Datore di lavoro**

1. nomina formale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP);
2. elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e relativa formale adozione;
3. informazione e formazione dei lavoratori.

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

## **Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza**

1. valutazione globale e documentata di tutti i rischi;
2. individuazione delle misure adeguate a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi;
3. elaborazione di un programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

La valutazione deve riguardare anche i rischi inerenti:

1. lo stress lavoro-correlato, cioè la componente psicologica del lavoro secondo i parametri individuati nell'Accordo Europeo dell'ottobre 2004;
2. le lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001);
3. le differenze di genere, età e provenienza da altri paesi;
4. la specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

## **DVR**

1. relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti durante l'attività lavorativa, nonché indicazione dei criteri adottati per valutarli;
2. indicazione delle misure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
3. programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
4. individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da adottare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedervi;
5. nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se nominato, e del medico competente, se necessario;
6. individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e pertanto richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento adeguati.

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

I datori di lavoro che occupano sino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate – DVRS (art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008).

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori **possono** effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate – DVRS (art. 29, comma 6, D.Lgs. 81/2008).

Il documento valutazione rischi deve avere data certa (è sufficiente un timbro postale) e deve essere custodito presso l'ente.

## ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

Il Decreto Legge 69/2013, convertito in Legge 98/2013, ha ulteriormente modificato l'art. 29, prevedendo che con decreto di **prossima emissione** verranno individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, che potranno adottare un modello semplificato, che verrà allegato al medesimo decreto.

In attesa di quest'ultimo, permane comunque l'obbligo di adottare le procedure standardizzate.

# **SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO**

## **RSPP**

1. Possedere capacità e requisiti professionali (art. 32 D.Lgs. 81/2008), cioè specifici titoli professionali e appositi corsi di formazione.
2. Frequentare i corsi di aggiornamento secondo quanto previsto dall'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Avere una adeguata conoscenza della realtà parrocchiale.

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

## **Formazione dei lavoratori**

**Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

Nel caso delle Parrocchie, rientranti nel livello di rischio basso, è prevista una formazione di base di quattro ore (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e una formazione specifica di ulteriori quattro ore, in relazione al rischio effettivo in azienda.

È inoltre obbligatorio un aggiornamento della durata minima di sei ore, svolto in un arco temporale quinquennale a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento.

L'attestazione della avvenuta formazione deve essere conservata presso l'ente.

## ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

I neoassunti devono completare gli obblighi formativi anteriormente all'assunzione o contestualmente alla stessa. In tale ultima ipotesi, ove non sia possibile completare il corso di formazione prima dell'inizio del rapporto di lavoro, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e **non oltre 60 giorni** dalla data di assunzione.

Si segnala che tali percorsi formativi devono essere erogati da enti abilitati e devono tener conto anche delle peculiarità dell'ente ecclesiastico; la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO***

## **Sanzioni**

L'art. 55 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che siano da ascrivere al solo datore di lavoro l'omessa valutazione dei rischi o la valutazione incompleta, nonché l'omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.